COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 OTTOBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MIGLIORI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 627

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici. (1345) 627

PRESIDENTE 627, 628
VIVIANI LUCIANA, *Relatore* 627
CASALINUOVO 628

Maggiorazione del trattamento di assistenza in conseguenza della soppressione dell'indennità di caro-pane. (1542) 629

PRESIDENTE 629, 630
NUMEROSO, *Relatore* 629, 630
TURCHI 629

Disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo. (*Urgenza*). (1497) 630

PRESIDENTE 630, 631, 632, 633, 634, 636, 637, 639, 640
MOLINAROLI, *Relatore* 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 640
TURCHI . . . 631, 632, 634, 636, 637, 639
NUMEROSO 631, 632, 634, 636, 639
PETRILLI, *Ministro senza portafoglio* 632, 633, 634, 635, 636, 637, 639, 640
DELLE FAVE. 639
TOZZI CONDIVI 639

Votazione segreta:

PRESIDENTE 640

La seduta comincia alle 8,45.

DELLE FAVE, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Russo Carlo e Lombardi Colini Pia.

Discussione del disegno di legge: Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici. (1345).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici.

L'onorevole Viviani Luciana, relatore, ha facoltà di riferire.

VIVIANI LUCIANA, *Relatore*. Il disegno di legge in esame propone una maggiore commerciabilità di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici. Attualmente la produzione e la vendita di questi prodotti viene sottoposta all'obbligo della registrazione preventiva prevista per i presidii medici e chirurgici.

Con il disegno di legge in esame si stabilisce che la produzione a scopo di ven-

dita di questi alimenti e prodotti, sia sottoposta all'autorizzazione preventiva dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, il quale ha l'incarico di esaminare i prodotti e controllare che essi abbiano i requisiti richiesti dal punto di vista sia medico sanitario che igienico. La rimozione dell'obbligo della registrazione preventiva prevista per i presidi medici e chirurgici, rende più facile la vendita dei prodotti, eliminando quegli intralci burocratici che attualmente la rendono più difficile. Così con l'attuale legge, dopo la preventiva autorizzazione, è possibile la vendita anche nei negozi di generi alimentari, oltre che nelle farmacie, come accadeva precedentemente.

Desidero fare un solo rilievo: che, trattandosi di prodotti di pubblica utilità che vengono usati da ammalati e dall'infanzia, l'ammenda prevista dall'articolo 5 non sembra del tutto idonea. Perciò propongo che detta ammenda sia portata da lire 200 mila a lire 500 mila.

Propongo pertanto di approvare il disegno di legge con l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

La produzione a scopo di vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici è sottoposta all'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

L'autorizzazione è data di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, previo accertamento dei requisiti tecnico-igienici che saranno stabiliti dal regolamento per l'attuazione della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il rilascio delle licenze di importazione dall'estero dei prodotti e degli alimenti di cui al precedente articolo è subordinato al preventivo nulla-osta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 3.

Gli alimenti per la prima infanzia ed i prodotti di cui agli articoli precedenti, nonché le caratteristiche dei relativi recipienti ed involucri devono corrispondere alle norme prescritte dal regolamento.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 4.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge producono alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici, dovranno chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 1, nel termine che sarà stabilito dal regolamento.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 5.

Chiunque produce a scopo di vendita alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici senza l'autorizzazione prevista nell'articolo 1 e nell'articolo 4, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila.

Con la stessa pena è punito chiunque produce a scopo di vendita alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici non corrispondenti alle norme del regolamento o li pone in commercio o in vendita in recipienti o involucri con caratteristiche diverse da quelle prescritte.

In caso di condanna, l'Alto Commissario può revocare l'autorizzazione o sospenderla per un periodo non superiore ad un anno.

A questo articolo l'onorevole relatore propone un emendamento al primo comma inteso ad aumentare il limite massimo dell'ammenda da lire 200.000 a lire 500.000.

CASALINUOVO. Io sono favorevole, poiché si tratta, in sostanza, di aumento del limite massimo, non del limite minimo, che pertanto sussisterebbe; può darsi d'altronde che ci si trovi di fronte a casi talmente gravi da giustificare l'inasprimento proposto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 5 testé letto con l'emendamento proposto dall'onorevole relatore.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 7:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Maggiorazione del trattamento di assistenza in conseguenza della soppressione dell'indennità di caro-pane. (1542).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Maggiorazione del trattamento di assistenza in conseguenza della soppressione dell'indennità di caro-pane.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Numeroso, relatore.

NUMEROSO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con il decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 704, venne approvata la concessione di un'indennità di caro-pane di lire 104 mensili, gravante sul bilancio dello Stato, a favore dei poveri e degli assistiti in modo continuativo dagli enti comunali di assistenza, nonché a favore dei titolari di soccorsi giornalieri appartenenti a determinate categorie specificate nelle lettere *a*) e *b*) del citato decreto legislativo.

Con l'articolo 2 venne stabilito che l'indennità venisse corrisposta solo a coloro che fossero muniti di carta annonaria individuale per il pane e la pasta.

Secondo la legge 10 agosto 1948, e con decorrenza 1° agosto 1948, la predetta indennità mensile venne elevata a lire 616. In seguito all'abolizione del tesseramento annonario, la concessione di tale indennità non può, evidentemente, basarsi sulle tessere annonarie che più non esistono: di qui la necessità di una nuova disciplina legislativa, che può concretarsi in un congruo aumento del sussidio concesso in base alle attuali disposizioni. Tale disciplina, del resto, è analoga a quella in atto per l'indennità di caro-pane a favore dei dipendenti e pensionati dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, e degli impiegati e lavoratori alle dipendenze di privati.

A tale esigenza intende sodisfare il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione.

Con l'articolo 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame è soppressa l'indennità di caro-pane stabilita dal decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 704 e dalla legge 10 agosto 1948, n. 1148. Con l'articolo 2, sempre con decorrenza dall'entrata in vigore della legge, si concede una maggiorazione fissa di lire 564 mensili sull'attuale trattamento assistenziale complessivo a favore delle categorie previste dall'articolo 1 del decreto legislativo innanzi citato.

La riduzione della maggiorazione a lire 564, rispetto alle attuali lire 616, è giustificata, come risulta dalla relazione ministeriale, dalla diminuzione intervenuta nel prezzo medio del pane.

Nell'ultimo comma dell'articolo 2 viene riprodotta una norma analoga a quella contenuta nell'articolo 3 del decreto legislativo 10 luglio 1947, intesa a stabilire che, in casi particolari, la maggioranza predetta possa, con decreto interministeriale, essere corrisposta, anziché ai beneficiari, agli istituti che provvedono alla loro assistenza.

Nessuna norma è necessaria circa la copertura della spesa, perché la legge non implica, comunque, nuovi o maggiori oneri a carico dell'erario.

Senonché, vorrei fare una osservazione. Per rendere più semplice e spedito l'esame e la compilazione della legge, mi sembrerebbe opportuno, piuttosto che sopprimere l'indennità di caro-pane, abrogare specificamente il decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 704, e la legge 10 agosto 1948, n. 1148, e riprodurre nella nuova legge le categorie degli aventi diritto alla maggiorazione, categorie indicate nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 1 del decreto legislativo 10 luglio 1947. Così facendo, a mio avviso, metteremmo in condizione coloro che dovranno esaminare ed applicare la norma su questa materia, di poter consultare una sola legge, la nuova, e non già tre leggi: la nuova e le due precedenti.

Nell'ipotesi che si aderisca a tale iniziativa proporrò, in sede di discussione e di approvazione degli articoli, gli opportuni emendamenti aggiuntivi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità di caropane a favore degli assistiti, prevista del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 704, e dalla legge 10 agosto 1948, n. 1148, è soppressa ».

NUMEROSO, *Relatore*. Propongo il seguente testo sostitutivo dell'articolo 1:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 704, e la legge 10 agosto 1948, n. 1148, sono abrogati ».

TURCHI. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo in votazione il testo sostitutivo proposto dall'onorevole relatore.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Con la stessa decorrenza è concessa, a carico dello Stato, una maggiorazione fissa di lire 564 mensili sul trattamento assistenziale complessivo a favore delle categorie previste dall'articolo 1 del decreto legislativo summenzionato.

La maggiorazione suddetta è corrisposta per i titolari e per ciascuna delle persone di famiglia ed a carico.

Il Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per il tesoro e, a seconda della competenza, coi Ministri interessati, può, in casi particolari, determinare che la maggiorazione prevista dall'articolo precedente venga erogata, anzichè direttamente ai beneficiari, alle istituzioni che provvedono alla loro assistenza ».

NUMEROSO, *Relatore*. Propongo il seguente emendamento sostitutivo dell'intero primo comma:

« Con l'entrata in vigore della presente legge è concessa, a carico dello Stato, una maggiorazione fissa di lire 564 mensili sul trattamento assistenziale complessivo a favore delle seguenti categorie:

a) iscritti negli elenchi dei poveri e assistiti in modo continuativo dagli Enti comunali di assistenza a carico dei propri fondi;

b) titolari di soccorsi giornalieri gravanti sullo Stato a norma delle vigenti disposizioni nella qualità di:

congiunti di militari in servizio di leva o richiamati o trattenuti alle armi;

congiunti di militari prigionieri di guerra, internati o dispersi, sempre che non vengano corrisposte pensioni o assegni di guerra;

congiunti di civili deportati dai tedeschi, internati o dispersi, sempre che non vengano corrisposte pensioni od assegni di guerra;

profughi, sfollati o sinistrati di guerra;

rimpatriati dall'Africa italiana o dall'estero o congiunti di cittadini residenti in Africa italiana o all'estero;

c) reduci che usufruiscono dell'assistenza prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 16 febbraio 1946, n. 28 ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2, testé letto, con l'emendamento proposto dal relatore, onorevole Numeroso.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo. (Urgenza). (1497).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Molinaroli, relatore.

MOLINAROLI, *Relatore*. Gli avvenimenti politici che rovesciarono il regime fascista e, successivamente, le posteriori vicende belliche, determinarono presso le varie Amministrazioni dello Stato circostanze per cui i contratti d'impiego degli avventizi delle diverse categorie subirono sorte non uniforme e crearono pertanto disparate situazioni e differenze di trattamento.

Il Governo, in varie riprese, intese sistemare in qualche modo tale problema, ma provvide con deliberazioni non sempre conformi l'una all'altra. Il provvedimento presente intende pertanto unificare, coordinare le varie disposizioni e, nello stesso tempo, rimediare anche ad eventuali dimenticanze.

I provvedimenti cui particolarmente si riferisce questo disegno di legge sono tre. Un

primo provvedimento, del 15 novembre 1946, volle rimediare alle ingiustizie dei licenziamenti, operati nel Nord con atto di imperio per motivi politici, stabilendo che, invece delle date arbitrarie di licenziamento alle quali gli interessati erano stati estromessi dall'impiego, si adottasse la data normale, secondo il contratto d'impiego che essi avevano assunto dallo Stato. Per coloro, poi, che erano stati nel frattempo riammessi in servizio, il rapporto venne considerato come non mai interrotto.

Successivamente, col decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 625, si aveva riguardo anche a coloro che, licenziati dal Governo illegittimo, erano stati riassunti dopo la predetta data del 15 novembre 1946. Si stabilì allora che il precedente servizio, unito a quello prestato dopo l'assunzione, fosse considerato senza interruzioni.

Tuttavia, anche con il decreto legislativo del 28 gennaio 1948, n. 52, la situazione non venne uniformemente sistemata, perché, con un altro decreto del 26 marzo 1946, n. 138, si concedeva il diritto alla riassunzione ai dipendenti non di ruolo — esclusi i salariati del Ministero della difesa — che erano stati deportati od internati o trattenuti in servizio militare oltre gli obblighi di leva od avevano abbandonato l'impiego per partecipare alla lotta di liberazione. Rimanevano però ancora escluse due categorie: quella degli avventizi che erano stati assunti in sostituzione dei richiamati e che erano stati successivamente richiamati a loro volta, e coloro che, all'atto del richiamo alle armi, non avevano ancora un anno di anzianità nell'impiego civile.

Di conseguenza, tutti questi provvedimenti, presi in tempi diversi, non sempre con la medesima uniformità di criteri, avevano condotto a sperequazioni e dimenticanze. Non si sa, poi, perché venissero pure esclusi da tutti i beneficî i dipendenti del Ministero della difesa, come se il Ministero della difesa non fosse anch'esso un'Amministrazione dello Stato. Erano state, quindi, complessivamente dimenticate ben tre categorie.

A questa triplice lacuna intende pertanto sopperire il presente disegno di legge.

Ne propongo l'approvazione per il criterio di giustizia che lo muove, salvo alcune variazioni che io stesso suggerirò in appresso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Io sono favorevole al disegno di legge che però, secondo una istanza che mi è pervenuta, non risolverebbe tutte le situazioni. Pare, infatti, che vi sia una categoria di dipendenti statali non di ruolo, che non sarebbe compresa in questo provvedimento. Si tratta di coloro che furono assunti prima della guerra presso stabilimenti di oltremare e in particolare nell'Egeo ed in Africa; rimasero poi prigionieri e successivamente rimpatriati, furono regolarmente licenziati dalle amministrazioni centrali dalle quali dipendeva lo stabilimento oltremare.

Senonché, poi, alcuni furono ugualmente riassunti. Non essendo compresa questa categoria nel presente provvedimento di legge, ne risulterebbe una evidente sperequazione che potrebbe essere sanata con un comma aggiuntivo, che facesse espressa menzione della categoria stessa. Presento, pertanto, un emendamento in questo senso all'articolo 1, che costituirebbe l'alinea *c*), del seguente tenore:

« che essendo stati assunti in località oltremare, o comunque fuori del territorio metropolitano, siano stati licenziati all'epoca del loro rimpatrio, perché non ritenuti immediatamente utilizzabili negli stabilimenti militari ».

NUMEROSO. In linea di massima mi dichiaro favorevole al disegno di legge. Desidero soltanto fare due osservazioni. Laddove nell'articolo 1 si parla di « enti pubblici » riterrei più opportuno che si specificasse, poiché questa dizione mi sembra troppo generica. Perciò, proporrei di sostituire alle parole « enti pubblici » le altre « enti locali territoriali e istituzionali ». La stessa osservazione vale per l'articolo 2.

Desidero rilevare, inoltre, che nell'articolo 2 si parla di dipendenti non di ruolo, ai quali sarà computato come servizio utile a tutti gli effetti, esclusi quelli economici, il periodo di tempo intercorso tra la data della cessazione dal servizio e la riassunzione. Ora è accaduto, presso una amministrazione di pubblica assistenza e beneficenza di prima classe, che i locali occupati da un ospedale psichiatrico siano stati requisiti, cosicché gli ammalati se ne sono dovuti andare. In conseguenza di questo fatto, si dovette licenziare parte del personale non di ruolo e parte del personale di ruolo. Successivamente, riavuti i locali e riattivata l'attività di questo ospedale, è stato assunto personale non di ruolo ed anche di ruolo collocato in disponibilità. Io proporrei, perciò, un'aggiunta nel senso che anche per i dipendenti di ruolo, i quali per riduzione di posti o perché messi in disponibilità cessarono dal servizio e furono successivamente riassunti, il periodo di tempo in cui essi non hanno prestato servizio venga te-

nuto presente agli effetti della carriera e agli effetti non economici.

TURCHI. Quando un dipendente di ruolo, collocato in disponibilità, è riassunto, è considerato a tutti gli effetti come alle dipendenze dell'ente.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. È la continuazione del rapporto di impiego.

NUMEROSO. Non mi pare che ciò sia chiaro, tanto è vero che per questo personale vi è un ricorso dinanzi alla Giunta provinciale amministrativa. Comunque, non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MOLINAROLI, *Relatore*. Circa la considerazione espressa dall'onorevole Turchi, in merito ai dipendenti da amministrazioni oltremare, non mi risulta che così stiano le cose. Qualora, però, vi sia la certezza che coloro i quali erano stati assunti da amministrazioni oltremare, non siano poi stati riassunti dall'amministrazione metropolitana, io sono d'accordo con la sua proposta. Penso, però, che questa lacuna non dovrebbe esservi, in quanto nell'articolo 1 si parla di estensione delle disposizioni del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 52, ai dipendenti non di ruolo delle amministrazioni dello Stato; per cui, se quelle amministrazioni oltremare erano amministrazioni dello Stato, non vedo come possano essere escluse.

Proporrò, quando passeremo all'esame degli articoli, di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 1, che contempla specificatamente il Ministero della difesa, modificando opportunamente il primo comma in modo che tutte le amministrazioni dello Stato vi siano comprese.

Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Numeroso, a me sembra che essa sia più restrittiva e che la dizione « enti pubblici » sia comprensiva anche degli enti territoriali e istituzionali.

Vi è, poi, l'altra preoccupazione espressa dallo stesso onorevole Numeroso per i dipendenti già di ruolo messi in disponibilità e riassunti successivamente, per cui si teme che questo personale venga a trovarsi in una situazione di minor beneficio rispetto a quello non di ruolo e riassunto.

A questo proposito desidero osservare che, in tutti i modi, la questione della soppressione o comunque la riduzione di personale è cosa che riguarda l'ordinamento giuridico dei singoli enti. Per cui, se il provvedimento è legittimo, è inutile inserire la disposizione che viene proposta; qualora vi fosse qualche dubbio, vi sarebbe la possibilità di adire gli organi giurisdizionali competenti.

Inoltre, faccio presente, che, aderendo alla proposta dell'onorevole Numeroso, verrebbe meno la organicità del testo ed il provvedimento non acquisterebbe in chiarezza, dato che esso riguarda personale non di ruolo e non quello di ruolo.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. La Commissione ha inteso, dalla particolareggiata relazione dell'onorevole Molinaroli, quale sia stato lo scopo del Governo nel predisporre e presentare alle Camere questo disegno di legge il quale intende compiere un'opera di generale applicazione di principî, che furono introdotti, ma che poi non furono applicati, in via generale: infatti, come bene ha detto l'onorevole Molinaroli, categorie di personale non di ruolo ne restavano fuori.

Debbo far presente che, per quello che riguarda il personale dell'amministrazione militare, fu tuttavia successivamente provveduto con un apposito provvedimento, come, del resto, analogamente a parte si provvide per il personale dipendente dalle ferrovie dello Stato e per i personali di altre particolari amministrazioni.

La legislazione è stata al riguardo complessa e frammentaria e lo scopo del Governo è ora quello di disporre un provvedimento generale, il quale unifichi tutte queste disposizioni nel senso più favorevole e le applichi a tutto il personale non di ruolo, che ad un determinato momento sia stato allontanato dal servizio e poi riassunto.

Il provvedimento che è al vostro esame riguarda esclusivamente il personale non di ruolo, sia impiegatizio sia salariato. E, dicendo questo, io credo di rispondere indirettamente all'osservazione del collega Numeroso: non credo che il provvedimento acquisterebbe in chiarezza qualora noi introducessimo qui, di straforo e incidentalmente, un richiamo al personale anche di ruolo.

Se motivi validi vi sono nei confronti del personale di ruolo, sarebbe opportuno che questa situazione venisse chiarita al Governo, perché esso fosse posto nella condizione di poter presentare un disegno di legge al riguardo.

Il collega Numeroso ha parlato di un ente pubblico di assistenza e beneficenza e, particolarmente, di un ospedale psichiatrico, dove una certa parte del personale di ruolo è stata collocata in disponibilità e poi riassunta. Ma la disponibilità per il dipendente di ruolo non equivale al licenziamento: si tratta di un isti-

tuto giuridico ben diverso, giacché il rapporto d'impiego non viene a cessare.

Io vorrei comunque restare fermo allo spirito del disegno di legge che riguarda esclusivamente personale non di ruolo.

Per quanto concerne poi la proposta dell'onorevole Turchi, mi piace di rilevare che questo disegno di legge intende abbracciare tutte le situazioni, anche quella, quindi, da lui prospettata. Mi pare, pertanto, che il fare una espressa dizione al riguardo potrebbe far pensare che altre eventuali situazioni, non enunciate in modo esplicito nel provvedimento, venissero escluse.

Se, comunque, l'onorevole Turchi ha la preoccupazione che la particolare categoria di personale da lui ricordata non sia inclusa, io non ho alcuna difficoltà ad accogliere il suo emendamento. Avendo avuto ieri occasione di parlare con l'onorevole relatore di questo disegno di legge, ci siamo preoccupati anche di un'altra categoria di persone, per cui erano state fatte al Governo delle proposte di inclusione: la categoria dei militarizzati assegnati a reparti operanti e poi catturati insieme con i reparti stessi e deportati nei campi di prigionia e poi riassunti in servizio.

Ora, è evidente che anche per costoro noi non dovremmo avere difficoltà di fare una estensione, perché l'intenzione del Governo è di comprendere integralmente queste categorie. Raccomando alla Commissione di voler approvare questo disegno di legge, che intende venire incontro nel modo più liberale a tutte queste categorie.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 52, concernente il trattamento dei reduci riassunti negli impieghi non di ruolo, sono estese ai dipendenti non di ruolo, compresi i salariati, delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) che, assunti in sostituzione di personale richiamato alle armi, vennero richiamati alle armi o si trovarono in una delle condizioni previste dall'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138;

b) che, richiamati alle armi per adempiere agli obblighi di leva, con un precedente servizio civile inferiore ad un anno, vennero successivamente trattenuti in servizio militare.

« Le medesime disposizioni, integrate da quelle di cui al precedente comma, sono estese in favore dei salariati dal Ministero della difesa, purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

MOLINAROLI, *Relatore*. Debbo fare, relativamente al primo comma, una considerazione di ordine generale, giacché ritengo sia desiderio di tutti usare possibilmente, laddove non vi siano difficoltà, la terminologia più appropriata. È detto nel primo comma: « ai dipendenti dello Stato, compresi i salariati »: ora, la parola « dipendente », nella sua più comune accezione, non può non comprendere anche i salariati, e non appare quindi opportuno usare un'espressione a volte in un senso e a volte in un'altro, con il che richieremmo di ingenerare equivoco. Io toglierei pertanto l'inciso « compresi i salariati ».

Per quanto riguarda, poi, l'emendamento proposto dall'onorevole Turchi, io effettivamente ritengo che non possa sorgere dubbio di sorta e ritengo, altresì, che, quand'anche dubbio potesse nascere, si potrebbe, anziché includere la nuova menzione, dire semplicemente « di tutte le amministrazioni dello Stato », anziché « delle amministrazioni dello Stato ».

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Sono d'accordo con il collega Molinaroli nel ritenere che, quando si dice « dipendente dello Stato », si intende parlare sia dei dipendenti impiegati che di quelli salariati; debbo, però, rilevare che v'è al riguardo una legislazione così imperfetta per cui, quando si parla di dipendente dello Stato, molti ritengono che si voglia parlare solo di personale impiegatizio.

Certo, se si comincia da oggi a rendere l'espressione più adeguata al concetto, ciò sarà ottima cosa. Sia quindi ben chiaro che l'emendamento ha un carattere meramente formale e che noi intendiamo nelle disposizioni includere sia gli impiegati non di ruolo che i salariati non di ruolo, poiché, altrimenti, potrebbero sorgere dei gravi dubbi.

Circa poi l'aggiunta dell'attributo « tutte », dinanzi a « amministrazioni dello Stato », mi pare che ciò non aggiungerebbe nulla, non comportando alcuna differenza, quantitativa o numerica.

Non ho, poi, difficoltà, per quanto riguarda l'eliminazione dell'ultimo comma dell'articolo 1, ma sempre, ben inteso, che resti chiaro che tale soppressione non intende escludere i salariati del Ministero della difesa. La loro inclusione è stata forse dovuta ad una

eccessiva preoccupazione di chiarezza, essendo già stati considerati in modo espresso da un provvedimento legislativo speciale.

Si potrebbe aggiungere qui quel comma, di cui avevo parlato poco fa (che potrebbe essere la lettera *c*) o *d*), qualora il collega Turchi insista nella sua proposta) il quale dovrebbe essere così formulato: « che, militarizzati e assegnati a reparti operanti, furono catturati al seguito dei reparti stessi e deportati in campi di concentramento o di prigionia ».

TURCHI. Non tengo in modo particolare a che l'emendamento da me proposto venga accolto e incluso nell'articolo 1. Ciò che importa è che la categoria della quale mi sono occupato sia tutelata. Se, però, l'articolo rimane così formulato, allora l'emendamento è necessario, perché tutta la legge acquista il significato di un provvedimento che vuole escludere alcune categorie di dipendenti statali non di ruolo da beneficî di cui altre categorie hanno già goduto.

Io credo che si potrebbero eliminare tutti i commi *a*), *b*), *c*), *d*) aggiungendo alla fine del primo comma dell'articolo 1 le parole: « che per qualsiasi ragione non abbiano beneficiato delle provvidenze contemplate o dalle leggi o dai decreti che sono stati fatti per altre categorie prima di queste ».

MOLINAROLI, *Relatore*. Comprendo le preoccupazioni dell'onorevole Turchi perché non siano esclusi gli avventizi delle amministrazioni di oltremare. Sono d'accordo con lui. Tuttavia mi pare che, quando si parla, nel testo dell'articolo, di tutte le amministrazioni dello Stato, ogni preoccupazione debba scomparire. Inoltre mi sembra che inserire specificatamente il caso previsto dall'onorevole Turchi possa risultare pericoloso per altre categorie, che non siano nominate nella legge.

Quanto all'ultima proposta fatta dallo stesso onorevole Turchi, essa può sembrare la più comoda e la più semplice. Faccio osservare però che con questo provvedimento non si fa che concedere, a chi non ne ha ancora goduto, i beneficî previsti dal decreto legislativo numero 52. Inoltre il decreto legislativo n. 138, specificatamente, ha lasciato fuori determinate categorie e, con il sistema proposto, queste rientrerebbero nell'attuale disegno di legge. Penso, perciò, che la genericità della dizione proposta non sia opportuna, poiché si potrebbero includere altre categorie o, magari, anche dei singoli, che dovrebbero essere esclusi.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Dico subito che la preoccupazione maggiore è quella relativa alla seconda proposta dell'onorevole Turchi. La prima è meno preoccupante poiché si fa una specificazione di categorie, mentre con la seconda proposta si esce dal concetto di categoria e si va verso la singola persona, la quale potrebbe non aver avuto i beneficî non per condizione legislative, ma per condizioni soggettive.

Evidentemente, allora, cambieremmo proprio la finalità della legge; ciò che, sono certo, non era neppure nella intenzione dell'onorevole proponente.

TURCHI. Non insisto sul secondo emendamento.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Si potrebbe anche accogliere il primo emendamento dell'onorevole Turchi come comma *c*); e quindi fare un comma *d*) per i militarizzati.

NUMEROSO. Sono favorevole alla soppressione delle parole « compresi i salariati », però aggiungerei dopo le parole « sono estese », le altre « a tutti ».

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Valgono per questa sua proposta le considerazioni che ho svolto per il secondo emendamento dell'onorevole Turchi.

NUMEROSO. Desidererei dal Governo la dichiarazione esplicita che, quando nella legge si parla di enti pubblici, ci ci intende riferire anche agli enti locali, sia territoriali che istituzionali.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Dichiaro che ci si intende riferire agli enti pubblici autarchici e non autarchici, territoriali e istituzionali.

DELLE FAVE. Io credo che si potrebbe accogliere la proposta dell'onorevole Turchi in questo senso e dire: « Le disposizioni ecc., sono estese ai dipendenti non di ruolo non compresi nelle disposizioni, ecc. ».

TURCHI. Allora tutte le altre categorie restano escluse.

DELLE FAVE. Non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per divisione dell'articolo 1.

Pongo in votazione la prima parte del primo comma:

« Le disposizioni del decreto legislativo 28 gennaio 1949, n. 52, concernente il trattamento dei reduci riassunti negli impieghi non di ruolo sono estese ai dipendenti non di ruolo ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'inciso « compresi i salariati » proposto dall'onorevole relatore e accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Rimane tuttavia chiarito che la nostra Commissione vuole attribuire, come è corretto, al termine « dipendenti non di ruolo » il significato comprensivo di tutti i dipendenti, siano essi impiegati o salariati.

Resta altresì stabilito che con la dizione « enti pubblici » la Commissione è concorde nell'intendere anche gli enti locali, istituzionali e territoriali, e gli altri enti che, secondo la teoria e la prassi, devono essere considerati tali.

Pongo in votazione la seconda parte del comma:

« delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione i seguenti due paragrafi:

« *a*) che, assunti in sostituzione di personale richiamato alle armi, vennero richiamati alle armi o si trovarono in una delle condizioni previste dall'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138;

« *b*) che, richiamati alle armi per adempiere agli obblighi di leva, con un precedente servizio civile inferiore ad un anno, vennero successivamente trattenuti in servizio militare ».

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Turchi accettato dal relatore e dal Governo:

« *c*) che essendo stati assunti in località oltremare o comunque fuori del territorio metropolitano siano stati licenziati all'epoca del loro rimpatrio, perché non ritenuti immediatamente utilizzabili negli stabilimenti militari ».

(*È approvato*).

Viene ora l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo:

« *d*) che militarizzati e assegnati a reparti operanti furono catturati a seguito dei reparti stessi e deportati in campi di concentramento o prigionia ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la soppressione, proposta dal relatore e accettata dal Governo dell'ultimo comma:

« Le medesime disposizioni, integrate da quelle di cui al precedente comma, sono estese in favore dei salariati dal Ministero della difesa, purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ».

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 2:

« In favore dei dipendenti non di ruolo compresi i salariati, delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, cessati dal servizio dopo il 30 giugno 1943, in dipendenza di eventi bellici o politici, o per soppressione di ufficio, o per riduzione di personale, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà computato come servizio utile a tutti gli effetti, esclusi quelli economici, il periodo di tempo intercorso tra la data della cessazione dal servizio e la riassunzione.

« Le somme eventualmente già corrisposte al detto personale a titolo di retribuzione per il suindicato periodo non saranno recuperate.

« L'indennità di licenziamento ed il compenso speciale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329, già corrisposti al personale indicato nel primo comma del presente articolo, saranno detratti dal trattamento di licenziamento che sarà liquidato alla data di cessazione dal servizio ».

MOLINAROLI, *Relatore*. Per quanto riguarda questo articolo, non c'è che la questione relativa all'espressione « compresi i salariati »: anche qui l'inciso evidentemente va soppresso.

Vorrei, poi, rilevare che nel testo si cita la data del 30 giugno 1943: ora, non mi pare opportuno fissare delle date che non sono storiche, ma artificiose. Anche se si ritenesse la data del 30 giugno più utile ai fini contabili, io proporrei quella dell'8 settembre 1943.

Mi pare, poi, che vi sia una contraddizione nel dire « a tutti gli effetti, esclusi quelli economici », giacché si tratta di un beneficio che si ripercuoterà, a suo tempo, anche sulla pensione.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Ebbi già altra volta occasione di rilevare come il dire « esclusi gli effetti economici » sia assolutamente improprio, perché intanto il considerare questa lacuna come periodo di effettivo servizio ha una influenza circa la determinazione dello stipendio o paga per la eventuale maturazione degli scatti; in secondo

luogo, come giustamente ha rilevato l'onorevole relatore, ha una seconda influenza al momento del trattamento di quiescenza.

Sono anch'io quindi del parere di togliere quell'inciso « esclusi quelli economici » e di dire « esclusa la corresponsione delle relative competenze ».

NUMEROSO. Anche con la dizione proposta dall'onorevole Ministro, però, temo che potrebbe verificarsi una incertezza, per quello che riguarda gli aumenti periodici. Sotto questo aspetto, anche il periodo vacante dovrebbe essere computato.

TURCHI. La proposta dell'onorevole Ministro introduce nel disegno di legge una nuova espressione che non è quella consuetudinariamente usata: « ai soli effetti giuridici ». Questa espressione può sembrare insufficiente, ma in realtà non lo è, perché tutto quanto riguarda gli scatti periodici, ecc., è una conseguenza della situazione giuridica, mentre con la sua dizione l'onorevole Ministro intende escludere soltanto la corresponsione degli stipendi.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Ma poiché esiste nella legislazione, onorevole Turchi, questa duplice espressione « stato giuridico » e « stato economico » e l'una e l'altra sono in conseguenza dello stato giuridico che il dipendente dello Stato ha assunto con il rapporto di impiego, noi non possiamo, evidentemente, prescindere da questa realtà, che cioè nella legislazione attuale sono consacrati questi due stati.

Potrei ricordare il decreto che si riferisce agli impiegati dello Stato e che si intitola appunto così. Io credo, quindi, che sarebbe troppo ardita una espressione più sintetica, come quella proposta dall'onorevole Turchi, mentre, se vogliamo compiere un lavoro di maggiore perfezione dal punto di vista tecnico, mi pare che sia più esatta l'altra, giacché si tratta di escludere la corresponsione degli arretrati.

Nelle leggi organiche c'è, ripeto, questa distinzione fra stato giuridico e trattamento economico. Non si può quindi dire: siccome il trattamento economico è una conseguenza dello stato giuridico, possiamo semplificare ancora di più. Sino a questo io non oserei arrivare, per non creare preoccupanti equivoci.

TURCHI. Io vorrei soltanto ricordare che questa dizione è stata usata in tutti i provvedimenti che abbiamo esaminato e che precisamente con questa dizione si è fatta la ricostruzione della carriera ai dipendenti danneggiati, che sono stati riammessi in servizio, come a quelli che, prima estromessi, sono stati poi successivamente riassunti, e non sono mai sorte difficoltà di qualsiasi specie.

NUMEROSO. Io mi dichiaro favorevole alla formulazione proposta dell'onorevole Ministro: « esclusa la corresponsione delle relative competenze ».

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione: votiamo per il momento il primo comma soltanto fino alla parola « a tutti gli effetti », sopprimendo le parole « compresi i salariati » e sostituendo alla data « 30 giugno », l'altra «8 settembre 1943 », secondo le proposte del relatore accettate dal Governo e cioè:

« In favore dei dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, cessati dal servizio dopo l'8 settembre 1943, in dipendenza di eventi bellici o politici, o per soppressione di ufficio, o per riduzione di personale, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà computato come servizio utile a tutti gli effetti ».

(*È approvato*).

Ci troviamo ora di fronte alla formula Turchi: « ai soli effetti giuridici » e alla formula dell'onorevole Ministro: « esclusa la corresponsione delle relative competenze ».

Pongo in votazione per prima quella dell'onorevole Turchi, che è la più distante dal testo proposto.

(*Non è approvata*).

Pongo allora in votazione la formula proposta dall'onorevole Ministro, testé letta.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la restante parte del primo comma:

« il periodo di tempo intercorso tra la data della cessazione dal servizio e la riassunzione ».

(*È approvata*).

MOLINAROLI, *Relatore*. Al secondo comma, propongo di aggiungere, dopo la parola « retribuzione », « o paga », giacché « paga » è proprio il termine tecnico per designare la competenza dei salariati.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Mi associo, poiché in tal modo resta meglio confermato il concetto che si intendono includere nel beneficio della legge anche i salariati.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il secondo comma, con l'aggiunta, proposta dall'onorevole relatore ed accettata dal Mini-

stro, delle parole « o paga » dopo la parola « retribuzione » e cioè:

« Le somme eventualmente già corrisposte al detto personale a titolo di retribuzione o paga per il suindicato periodo non saranno recuperate ».

(*È approvato*).

MOLINAROLI, *Relatore*. Il termine « trattamento di licenziamento » usato nel terzo comma, oltre a sembrarmi fuori posto non è neanche proprio.

Evidentemente l'atto per cui verrà a finire il rapporto di impiego di un dipendente rispetto all'amministrazione, darà luogo ad una cessazione dal servizio che, nella generalità dei casi, si effettuerà con la messa a riposo e con il relativo trattamento di quiescenza.

Propongo, perciò, il seguente emendamento:

« *Alle parole*: dal trattamento di licenziamento che sarà liquidato alla data di cessazione dal servizio, *sostituire le altre*: dalla liquidazione che verrà operata alla data di cessazione dal servizio ».

TURCHI. Propongo di dire: « dalla liquidazione spettante alla data di cessazione dal servizio ».

MOLINAROLI, *Relatore*. Non mi oppongo alla nuova formulazione proposta dall'onorevole Turchi.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Sta bene.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 2 con l'emendamento dell'onorevole Turchi accettato dal relatore e dal Governo:

« L'indennità di licenziamento ed il compenso speciale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329, già corrisposti al personale indicato nel primo comma del presente articolo, saranno detratti dalla liquidazione spettante alla data di cessazione dal servizio ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche quando la riassunzione sia stata effettuata da una Amministrazione diversa da quella a cui il dipendente apparteneva, sempreché la riassunzione stessa sia avvenuta in una categoria impiegatizia per coloro che già avevano le corrispondenti mansioni, ovvero in una categoria di salariati per coloro che prestavano servizio in tale qualità ».

MOLINAROLI, *Relatore*. Con l'ultima parte dell'articolo si pone un divieto alla possibilità di passaggio dalla categoria di impiegato a quella di salariato o viceversa, nel senso che, se un dipendente che prima apparteneva alla categoria dei salariati fosse riassunto come impiegato o viceversa, le disposizioni contenute nel disegno di legge non si applicherebbero: il che sarebbe una vera ingiustizia.

Perciò, io sarei propenso a questa soluzione: che, qualunque sia la posizione attuale rispetto a quella precedente alla interruzione del servizio, questo periodo vada sempre considerato.

Comprendo che in questo modo si innova nel concetto corrente del rapporto di impiego. Perché, per esempio, la posizione di salariato è un determinato rapporto tra il dipendente e l'amministrazione, rapporto che non può essere mutato se non con un provvedimento dell'amministrazione; quindi, non è concepibile che un dipendente salariato automaticamente possa passare alla categoria degli impiegati. Però, siccome questo provvedimento si ispira ad un principio di equità e tende a concedere una sanatoria io credo che questi casi, che saranno rari, sia bene considerarli in modo da non mettere nessuno in uno stato di inferiorità.

Propongo, perciò, la soppressione di quella parte dell'articolo che riguarda questo problema, a meno che non la si voglia contemplare nel senso opposto con un emendamento, che è stato concordato anche con l'onorevole Ministro.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. L'articolo 3 è stato predisposto in base a quelli che sono stati sempre i principî accolti dalla legislazione, cioè in base al principio della non ammissibilità della conversione di un determinato rapporto di dipendenza dallo Stato in un rapporto di natura diversa.

Si è tenuto così presente questo caso: il titolare era un salariato; poi si è verificato uno di quegli eventi in dipendenza dei quali ha avuto luogo la cessazione dal servizio. Il titolare è stato riassunto in servizio non più come salariato, come era prima della interruzione del servizio, ma come impiegato. Non sembra dubbio, in base al principio generale della vigente legislazione — principio che è stato sempre osservato — che questo è un nuovo rapporto giuridico. Se, viceversa, un dipendente era impiegato e, sempre per uno di quegli eventi bellici, si è interrotto il rapporto di dipendenza allo Stato, e poi è stato riassunto come salariato, non vi è dubbio che an-

che in questo caso si ha un nuovo rapporto giuridico, che non ha niente in comune con il precedente rapporto impiegatizio.

Noi nell'articolo 3 abbiamo detto che le disposizioni degli articoli precedenti si applicano quando il personale non di ruolo sia stato riassunto presso una amministrazione diversa da quella presso cui prestava servizio precedentemente, ma non si applicano quando il rapporto giuridico si sia novato perché il nuovo rapporto giuridico, nella sua struttura, nella sua essenza, nei suoi elementi costitutivi è un rapporto nuovo e separato dal precedente.

Questo è il principio che viene sempre osservato: non è possibile il passaggio di categoria se non attraverso un nuovo provvedimento di carattere formale, il quale dà inizio ad una nuova situazione giuridica.

È stato fatto osservare dall'onorevole relatore, in una conversazione che abbiamo avuto durante la fase istruttoria di questo disegno di legge, che, però, questo principio verrebbe applicato con eccessivo rigore. In sostanza si è detto questo: perché negare al dipendente dello Stato, che cambi il rapporto giuridico da quello di lavoro in quello impiegatizio o viceversa, di tenere conto anche del periodo intermedio, cioè di quel periodo in cui la prestazione del servizio non ha avuto luogo per uno di quegli eventi di cui al precedente articolo? Si è riconosciuto che questo era giusto ed equo.

Allora, quale dovrebbe essere, per restare nel campo della logica e della giustizia insieme, la conseguenza? Che al titolare, il quale era salariato e che, per esempio, l'8 settembre 1943 è stato licenziato e riassunto, non più come salariato, ma come impiegato il 1° gennaio 1945, bisogna considerare anche il periodo intermedio dall'8 settembre 1943 al 31 dicembre 1944 come un servizio prestato. In che qualità, però? In qualità di salariato; perché è il precedente rapporto di dipendenza dallo Stato che è continuato, non avendo potuto trasformarsi in rapporto di impiego se non quando, il 1° gennaio 1945, è stato riassunto con un provvedimento il quale gli ha attribuito una situazione giuridica diversa, dato che il rapporto non si è potuto trasformare col solo fatto della mancata prestazione del servizio di salariato, proprio quando la prestazione del servizio non aveva luogo.

D'altra parte, mi pare anche chiaro che non si possa attribuire al provvedimento formale, che lo ha riassunto con la qualifica di impiegato, un effetto retroattivo, sia per il periodo della lacuna, sia per il periodo in cui aveva prestato servizio come salariato, in base ad un atto amministrativo formale di assunzione con la qualifica di salariato. Ciò significherebbe sconvolgere tutta la precedente fase di prestazione di servizio o di lavoro.

Io avevo proposto, perciò, di scindere l'articolo 3 in due commi, il primo dei quali identico al testo della legge fino alla parola « apparteneva ». La ragione di questa prima parte dell'articolo 3, che diventerebbe un primo comma, è data dal fatto che l'avventizio è assunto presso una determinata amministrazione in quanto questa amministrazione aveva bisogno per le esigenze di ufficio di un certo personale. La sua dipendenza si fissava, quindi, presso l'amministrazione da cui era stato assunto, tanto è vero che nella legge numero 252, di cui ho prima discorso, si è anche dovuto dire legislativamente che il personale può essere pure trasferito da una amministrazione all'altra, quando la prima non abbia più bisogno di quel personale non di ruolo e ne abbia invece bisogno l'altra. E c'è anche la possibilità teorica che, non occorrendo a nessun'altra amministrazione, questo dipendente venga licenziato; il che però di fatto non sia avvenuto mai.

Tutto ciò sta dunque a conferma che effettivamente l'avventizio è incardinato presso l'amministrazione che lo ha assunto in servizio.

La seconda parte dell'articolo, invece, potrebbe essere addirittura capovolta: anziché escludere dai benefici coloro che furono riassunti con un rapporto giuridico diverso da quello originario, si potrebbe dire: « Ove la riassunzione presso la stessa o diversa amministrazione sia avvenuta con passaggio dalle categorie di impiegato non di ruolo a quella di salariato non di ruolo o viceversa, il periodo di interruzione dal servizio si considera, agli effetti della liquidazione, come prestato sotto l'imperio del rapporto giuridico precedente ».

E qui io mi vorrei fermare, perché darei in tal modo soddisfazione a tutte le legittime aspettative del dipendente dello Stato.

Il relatore onorevole Molinaroli ha insistito perché si operasse la fusione dei due rapporti, comprendendovi anche il periodo intermedio, ai fini del trattamento di quiescenza, al momento del collocamento a riposo. Tutto in sostanza si ridurrebbe a far acquisire al dipendente che ad un certo punto ha novato il suo rapporto di impiego una maggiore anzianità. Ed allora egli propone la redazione di questo secondo comma dell'articolo 3 nel

modo seguente: « Ove la riassunzione presso la stessa o diversa amministrazione sia avvenuta con passaggio dalle categorie di impiegato non di ruolo a quella di salariato non di ruolo, o viceversa, i servizi prestati prima e dopo la riassunzione, compreso il periodo dell'interruzione, verranno considerati utili per intero ai fini della liquidazione spettante alla data della difinitiva cessazione dal servizio, detratto quanto sia stato frattanto eventualmente corrisposto per indennità di licenziamento o di compenso speciale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329 ».

Non ho difficoltà ad accettare questa formulazione.

TURCHI. Ho ascoltato l'elegante disquisizione che ha fatto l'onorevole Ministro circa i mutamenti del rapporto di impiego; ma, se nel cambiamento di categoria la legge dispone che si computi agli effetti della liquidazione il periodo trascorso nella categoria di provenienza, l'agente verrà in tal modo a beneficiare di sole poche migliaia di lire, perché tale liquidazione è calcolata dal 1943 o dal 1944, mentre, se si accetta la tesi del collega Molinaroli, questa liquidazone sarà invece sensibilmente più consistente.

È per questo che io ritengo sia senz'altro da accettarsi la proposta Molinaroli.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la prima parte dell'articolo 3 nel testo ministeriale sino alla parola « apparteneva », che verrebbe a costituire un primo comma:

« Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche quando la riassunzione sia stata effettuata da una Amministrazione diversa da quella a cui il dipendente apparteneva ».

(*È approvata*).

Passiamo ora alla seconda parte dell'articolo.

TOZZI CONDIVI. Non vorrei che, stabilendo una seconda dizione, potesse sembrare che a questi dipendenti sia data una nuova condizione che non sia quella degli altri.

NUMEROSO. Sull'emendamento Molinaroli io sono perfettamente d'accordo; mi preoccupo tuttavia di quei dipendenti che sono iscritti agli effetti della pensione agli istituti di previdenza: cosa avviene per questi periodi che vengono conteggiati agli effetti della pensione? Costoro dovrebbero riscattare gli anni di servizio e pagare i rispettivi contributi e ciò deve dirsi anche nei confronti dell'amministrazione. Conviene allora mettere nella legge una norma che riguardi anche questo o è meglio lasciare ciò in sospeso per vedere che cosa avverrà in seguito?

Per quanto riguarda i dipendenti dello Stato, non vi è alcuna preoccupazione a questo riguardo, perché la pensione la paga lo Stato: ma per quanto riguarda coloro che ricadono sotto l'istituto di previdenza, la cosa è evidentemente diversa.

TURCHI. Mi pare di ricordare che ciò è previsto dalla legge istitutiva dell'istituto di previdenza. Ora, nel caso che qui ci interessa, avremmo un determinato numero di persone che hanno pagato un certo contributo all'istituto di previdenza. Per il fatto che essi cambino di categoria non si produce nessun nuovo effetto: i dipendenti degli enti locali, anche se avventizi pagano il contributo all'istituto di previdenza, come lo pagherebbero quando passassero in ruolo.

NUMEROSO. È bene che rimanga stabilito che è data facoltà agli impiegati, se non hanno pagato i contributi, di riscattare questi anni di servizio.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Tozzi Condivi dichiaro che si tratta di una specificazione più precisa che si è voluta fare in una disposizione la quale non aveva trovato un facile consenso da parte dell'Amministrazione del tesoro. Io sono intervenuto, direi quasi un po' in veste di autorità, presso l'Amministrazione del tesoro, che era rappresentata in questa discussione da un suo funzionario, per forzare un po' la mano e chiarire, senza possibilità di equivoci, quale era la conseguenza di questa ricongiunzione anche quando si trattava di una situazione giuridica diversa.

È la stessa cosa; però è meglio abbondare nel chiarire la portata di quello che abbiamo voluto dire per evitare, in sede di interpretazione, una circolare che possa venire a limitare quello che abbiamo stabilito.

Pregherei perciò l'onorevole Tozzi Condivi di non insistere.

TOZZI CONDIVI. Non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento del relatore accettato dal Governo che diventa secondo comma dell'articolo 3:

« Ove la riassunzione presso la stessa o diversa Amministrazione sia avvenuta col passaggio dalle categorie di impiegato non di ruolo a quella di salariato non di ruolo o viceversa, i servizi prestati prima e dopo la riassunzione compreso il periodo della interru-

zione, verranno considerati utili per intero ai fini della liquidazione spettante alla data della definitiva cessazione dal servizio, detratto quanto sia stato frattanto eventualmente corrisposto per indennità di licenziamento o di compenso speciale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329 ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« Nei confronti degli appartenenti ai ruoli del personale del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo assunti nelle categorie di impiego non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 106, o dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1114, il servizio prestato fino alla data dell'11 maggio 1945 alle dipendenze del predetto cessato Governo, e l'intero periodo intercorso tra la predetta data e l'inquadramento nella categoria di impiegati non di ruolo, sono riconosciuti ad ogni effetto non economico e sono computati in aggiunta all'anzianità necessaria per il collocamento nei ruoli speciali transitori istituiti dal decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 262 ».

A questo articolo il relatore propone di sostituire alle parole: « l'inquadramento », le altre « l'immissione »; e, in conseguenza dell'emendamento già approvato all'articolo 2: alle parole « non economico », le altre « esclusa la corresponsione delle competenze relative a detti periodi ».

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Accetto gli emendamenti.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione, con tali emendamenti, l'articolo 4, testé letto.

(*È approvato*).

MOLINAROLI, *Relatore*. Siccome la situazione dei dipendenti dal Ministero dell'Africa italiana mi sembra abbia lasciato situazioni sempre più diverse e confuse dalle altre Amministrazioni, resti chiaro che tutto questo complesso di benefici è esteso a tutte le Amministrazioni dello Stato poiché, indubbiamente non è nemmeno da pensare che restino esclusi i dipendenti del Ministero dell'Africa italiana.

PRESIDENTE. D'accordo.

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

« Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici » (1345):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

« Maggiorazione del trattamento di assistenza in conseguenza della soppressione dell'indennità di caro-pane » (1542):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

« Disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo » (1497):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alle votazioni:

Almirante, Amadeo, Camposarcuno, Casalinuovo, Conci Elisabetta, Cremaschi Carlo, Delle Fave, Delli Castelli Filomena, De Michele, Donatini, Gatto, Lombardi Ruggero, Longhena, Migliori, Molinaroli, Montelatici, Nasi, Negrari, Numeroso, Quintieri, Reali, Resta, Ricciardi, Riva, Rossi Paolo, Sailis, Sampietro Umberto, Targetti, Tozzi Condivi, Turchi.

Sono in congedo:

Lombardi Colini Pia e Russo Carlo.

La seduta termina alle 11,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI